



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 305 del 28.09.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila – modifica dell'art. 12, punto B, comma 5.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con

decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Premesso che nell'ambito della sopra richiamata Intesa, sottoscritta in data 7 agosto 2012, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali e che al comma 1 dell'art. 2 si dispone che *"Con atto del Comune dell'Aquila sono definite la sede, l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento dell'Ufficio nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa"*;

Dato atto che in data 25.06.2013 il Titolare dell'Ufficio Speciale approvava, per quanto di propria competenza, il "Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila" nei termini previsti dall'intesa;

Richiamato l'art. 40 del Decreto legislativo 165/01 che esclude dalle materie oggetto di contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici;

Richiamato il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, che, emanato in attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamata la Determinazione n. 83 del 24 marzo 2015 avente ad oggetto *"Approvazione del testo coordinato del Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila"*;

Richiamata la Determinazione n. 119 del 22 aprile 2015 avente ad oggetto *"Rettifica Determinazione n. 83 del 24 marzo 2015"*, con la quale sono state modificate alcune imprecisioni;

Vista la nota Prot. 3933 del 28.07.2015 con la quale l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) ha ritenuto opportuno formulare istanza di partecipazione al Comitato Tecnico Giuridico (CTG) istituito ai sensi dell'art. 12, comma 5, punto B del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'USRA, in quanto organo multidisciplinare con funzioni consultive e di supporto allo svolgimento delle finalità istituzionale del medesimo Ufficio Speciale;

Richiamata la propria nota Prot. USRA/12844 del 01.09.2015 con la quale si è ritenuto di accogliere la richiesta formulata dall'USRC di partecipare al CTG;

Ritenuto pertanto prevedere la possibilità che lo stesso CTG diventi organo congiunto degli Uffici Speciali per la ricostruzione, con funzioni consultive e di supporto allo svolgimento delle finalità istituzionali dei medesimi Uffici, al fine di approfondire, valutare e risolvere problematiche di natura tecnica, giuridica e amministrativa;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di modificare l'art. 12, punto B, comma 5 del Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila come segue:

“5. L'USRA può avvalersi di un Comitato Tecnico-Giuridico (CTG) multidisciplinare con funzioni consultive e di supporto allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio Speciale, composto prioritariamente da personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ed eventualmente anche da personale esterno alla stessa, per un massimo di 15 unità. Il CTG, in considerazione delle finalità degli Uffici Speciali di cui all'art. 67-ter, comma, 2 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, può essere organo congiunto dei medesimi Uffici Speciali. Il CTG è costituito da esperti nelle materie attinenti alle attività dell'USRA e la sua composizione può essere statica, con membri fissi per tutto il periodo di validità del Comitato, o flessibile, con membri che si alternano in funzione delle specifiche competenze ed esigenze. I componenti vengono individuati dai Titolari degli Uffici Speciali i quali provvedono altresì alla sua convocazione che può essere periodica o saltuaria a seconda delle necessità degli uffici. Ai componenti del Comitato viene corrisposto un rimborso spese stabilito con successivo provvedimento dei Titolari degli Uffici Speciali che definisce anche le modalità di funzionamento del Comitato stesso. Alle competenze spettanti ai membri del Comitato si provvederà a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all'art. 10”;

2. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e del Testo Coordinato del “Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila” sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

L'Aquila, 28.09.2015

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

